Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 31 luglio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979, n. **312**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino . . . Pag. 6387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979, n. **313**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena . . . Pag. 6388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. **314**.
Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bari . . . Pag. 6388

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1979.
Scioglimento del consiglio comunale di Lecco. Pag. 6389

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1979.
Scioglimento del consiglio comunale di Adelfia. Pag. 6389

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1979.
Scioglimento del consiglio comunale di Olginate. Pag. 6390

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1979.
Scioglimento del consiglio comunale di Pordenone. Pag. 6391

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1979.
Abilitazione alla Fabbrica italiana tubi ferrotubi S.p.a. a contrarre prestiti con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio . . . Pag. 6391

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1979.
Sostituzione di due membri della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Udine . . . Pag. 6392

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tokorectal », nella preparazione 2 supposte da g 2 della ditta Dott. F. Galli S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5604/R). Pag. 6392

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.
Sostituzione di due membri della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di L'Aquila . . . Pag. 6392

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Forlì . . . Pag. 6393

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1979.
Autorizzazione fino al 30 novembre 1979 alla commercializzazione di Vigna Sinensis con facoltà germinativa non inferiore al 70 % . . . Pag. 6393

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1979.
Abilitazione alla Banca popolare di Novara a contrarre prestiti con il Fondo di ristabilimento del Consiglio di Europa . . . . Pag. 6393

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1979.
Sostituzione di un componente il collegio sindacale della sezione speciale per il credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro . . . . Pag. 6393

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.
Autorizzazione all'Università degli studi di Messina, istituto di clinica oculistica, al prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico . . . . . . Pag. 6394

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.
Autorizzazione all'ente ospedaliero Santa Maria dei Battuti di Treviso al trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 6395

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.
Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste, istituto di semeiotica chirurgica, al trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 6395

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.
Variazione del limite di prezzo per gli spettacoli cinematografici di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 . . . . . Pag. 6396

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . . . Pag. 6397

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur Pag. 6397

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica . . Pag. 6397

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 6398

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento a quarantacinque segreterie dei comuni della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica . . . Pag. 6400

Ministero del tesoro: Graduatoria degli idonei del concorso a cinque posti di agente di cambio presso la borsa valori di Venezia . . . . . Pag. 6401

Ufficio medico provinciale di Venezia: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Venezia . . Pag. 6401

Ufficio veterinario provinciale di Ragusa: Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di Ragusa . Pag. 6401

Ospedale « F.lli Parlapiano » di Ribera: Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale . . Pag. 6402

Ospedale pediatrico « Giovanni XXIII » di Bari: Concorso ad un posto di ispettore sanitario . . . . Pag. 6402

Ospedale « F. Lotti » di Pontedera: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista . Pag. 6402

Ospedale civile « M. Giannuzzi » di Manduria: Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia. Pag. 6402

Centro traumatologico ortopedico di Iglesias: Concorso a posti di personale sanitario medico . Pag. 6402

Ospedale « Presidente A. Segni » di Ozieri: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 6402

Ospedale di Bolzano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6402

Ospedale « S. Nicola Pellegrino » di Trani: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 6403

Ospedale civile « S. Antonio abate » di Fivizzano:
Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6403
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di anestesia . . . . Pag. 6403

Ospedale della città di Imperia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6403

Istituto dermopatico dell'Immacolata di Roma: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6403

Ospedale civile « Migliorini e Balzan » di Badia Polesine: Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale . . . . Pag. 6403

REGIONI

Regione Sicilia

LEGGE 27 dicembre 1978, n. **66.**
Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione della Regione siciliana, dell'Azienda delle foreste demaniali, del Fondo di solidarietà nazionale e del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno finanziario 1977. Pag. 6404

LEGGE 27 dicembre 1978, n. **67.**
Norme per l'attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sull'occupazione giovanile . . . . Pag. 6404

LEGGE 27 dicembre 1978, n. **68.**
Modifica della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 1, recante provvidenze per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori . . . . Pag. 6404

LEGGE 27 dicembre 1978, n. **69.**
Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79, recante nuove norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione, e 5 dicembre 1977, n. 95, riguardante interventi in favore delle cooperative edilizie . . . . Pag. 6404

LEGGE 27 dicembre 1978, n. **70.**
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° agosto 1974, n. 31, contenente iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento. Pag. 6405

LEGGE 27 dicembre 1978, n. **71.**
Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica . . . . Pag. 6405

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 208 DEL 31 LUGLIO 1979:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 182 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 14 giugno 1979, n. 5254/R.

(6681)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 208 DEL 31 LUGLIO 1979:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Firenze.

(4418)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979, n. 312.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 202 e 203, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 202. — La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia dell'Università ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

La scuola conferisce i seguenti diplomi:

a) diploma di specialista in radiodiagnostica.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

b) diploma di specialista in radioterapia oncologica.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.

La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.

Art. 203. — Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c) tecniche di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno*: (comune alla radioterapia oncologica):

a) anatomia patologica;
b) apparecchiature e tecniche radiologiche;
c) semeiotica radiologica (integrata con la semeiotica clinica, isotopica e di laboratorio);
d) radiopatologia;
e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica (I);
b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (I);

4° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica, (termografia, ecografia, xerografia, TAC) (II);
b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (II).

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune a radiodiagnostica):

a) anatomia patologica;
b) apparecchiature e tecniche radiologiche;
c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
d) radiopatologia;
e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) oncologia generale;
b) oncologia clinica (I);
c) tecniche radioterapiche.

4° *Anno*:

a) oncologia clinica (II);
b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;
c) radioterapia clinica;
d) trattamento del canceroso in fase avanzata.

I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto ritenuto opportuno al loro migliore svolgimento.

Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di 60, da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 2.

La frequenza pratica è obbligatoria (10 mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc.

Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola.

Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi, per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 82

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979, n. **313.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità Accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:

fisica sanitaria;
fisica numerica;
scienza dei metalli;
fisica dei neutroni.

Art. 48 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica - indirizzo organico-biologico e indirizzo inorganico chimico fisico, sono aggiunti i seguenti:

complementi di chimica organica;
stereochimica organica;
didattica chimica;
stereochimica inorganica;
corrosione e protezione dei metalli;
cristallografia.

Art. 52 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

citogenetica;
ecologia;
citologia e citofisiologia vegetale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 86

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. **314.**

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella *B* allegata al provvedimento in parola;

Vedute le unite richieste dell'Università di Bari in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche dei sottoindicati istituti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare tre posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I tre posti di tecnico laureato indicati nelle premesse sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

prima clinica ostetrica e ginecologica (per la cattedra di patologia ostetrica) . . posti n. 1

prima clinica ostetrica e ginecologica » 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1979
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 84

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Lecco.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lecco (Como), al quale la legge comunale assegna quaranta membri, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Scaduto, infatti, infruttuosamente il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, la sezione di Lecco del comitato regionale di controllo, con atto del 27 aprile 1979, invitava il comune a provvedere, entro quindici giorni dalla ricezione dello stesso, all'approvazione del bilancio di previsione, con l'avvertenza che, in caso contrario, sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

Le adunanze consiliari, all'uopo tenute il 9 e il 23 maggio 1979, si concludevano infruttuosamente, avendo riportato lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, in entrambe le sedute 20 voti favorevoli e 20 contrari.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con provvedimento del 25 maggio 1979, nominava un commissario *ad acta* il quale, con atto del 21 giugno 1979, portato a conoscenza di tutti i consiglieri, disponeva d'ufficio una convocazione straordinaria di quel consiglio comunale per i giorni 26 e 28 giugno c.a., rispettivamente in prima e seconda convocazione, per procedere all'approvazione del predetto documento contabile, assegnando un termine massimo di tre giorni, dalla data della prima convocazione, per ottemperare al dianzi menzionato obbligo.

Essendosi conclusa infruttuosamente l'adunanza consiliare, all'uopo tenuta il 26 giugno 1979, il commissario *ad acta*, nominato dall'organo regionale di controllo, con atto del 28 giugno 1979, procedeva in data 29 giugno c.a. all'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione del 1979.

Il prefetto di Como ha proposto, quindi, lo scioglimento del predetto consiglio comunale, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1979 nei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lecco (Como) e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Napoleone Bruni.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lecco (Como) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lecco (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Napoleone Bruni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1979

PERTINI

ROGNONI

(6827)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Adelfia.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Adelfia (Bari), eletto nella consultazione elettorale del 15 giugno 1975, non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari.

Ed invero, il prefetto, con decreto 4 maggio 1979, provvedeva alla convocazione di quel consiglio comunale per i giorni 7 e 14 maggio 1979, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per l'elezione del sindaco e della giunta municipale.

Tali riunioni non avevano esito positivo.

Il prefetto, allora, allo scopo di porre il civico ente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un obbligo di legge, con decreto 28 maggio 1979, notificato ai singoli

consiglieri, provvedeva alla convocazione del consiglio comunale di Adelfia per i giorni 12 e 14 giugno 1979, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta e con l'espressa avvertenza ai singoli consiglieri che, ove le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Anche tale tentativo non aveva esito favorevole.

Il prefetto, pertanto, giudicando ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità della rappresentanza elettiva a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari e considerato che la conseguente paralisi funzionale è di grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene, che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto la summenzionata amministrazione comunale, nonostante la diffida del prefetto, non è riuscita a provvedere al primario adempimento della ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione dell'ente.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Adelfia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giuseppe Ferorelli.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Adelfia (Bari) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Adelfia (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Ferorelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1979

PERTINI

ROGNONI

(6828)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Olginate.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Olginate (Como), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Ed invero, lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, non veniva approvato nelle adunanze consiliari all'uopo tenute il 23 e 30 marzo c.a.

Scaduto, poi, il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, la sezione di Lecco del comitato regionale di controllo, con atto del 27 aprile 1979, invitava il comune a provvedere, entro quindici giorni dalla data di ricezione dello stesso, all'approvazione del bilancio di previsione del 1979, con l'avvertenza che, in caso contrario, sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

Trascorso infruttuosamente anche detto termine, l'organo regionale di controllo, con provvedimento del 17 maggio 1979, nominava un commissario *ad acta*, il quale, con atto dell'8 giugno 1979, portato a conoscenza di tutti i consiglieri, disponeva d'ufficio una convocazione straordinaria di quel consiglio comunale per i giorni 13 e 18 giugno 1979, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, per procedere all'approvazione del predetto documento contabile, assegnando un termine massimo di otto giorni dalla prima convocazione, per ottemperare al dianzi menzionato obbligo.

Essendosi conclusa infruttuosamente l'adunanza consiliare, all'uopo tenuta il 13 giugno 1979, il commissario *ad acta*, nominato dall'organo regionale di controllo con atto del 26 giugno c.a., procedeva, in data 29 giugno 1979, all'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione del 1979.

Il prefetto di Como ha proposto, quindi, lo scioglimento del predetto consiglio comunale, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1964, n. 964, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1979 nei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Olginate e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Salvatore Cinquesanti.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Olginate (Como) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Olginate (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Salvatore Cinquesanti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1979

PERTINI

ROGNONI

(6829)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1979.
Scioglimento del consiglio comunale di Pordenone.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pordenone, al quale la legge assegna quaranta membri, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento del bilancio di previsione del 1979.

Ed invero, portato all'esame del consiglio comunale nella seduta dell'8 febbraio 1979, lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, non veniva approvato avendo riportato 18 voti favorevoli, 18 contrari e 2 astenuti.

Scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, l'organo regionale di controllo, con atto del 14 marzo 1979, notificato a tutti i consiglieri, invitava la giunta municipale a convocare entro la data del 15 aprile u.s., il consiglio comunale per l'approvazione del bilancio 1979.

Con tale provvedimento, l'organo di controllo rivolgeva, nel contempo, esplicita diffida ai singoli consiglieri a deliberare il predetto documento contabile entro il 15 maggio c.a., con l'espressa avvertenza che, in caso contrario, sarebbero stati posti in essere i provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969.

L'adunanza consiliare all'uopo tenuta il 14 maggio 1979 aveva esito negativo, in quanto lo schema di bilancio riportava 19 voti contrari, 16 favorevoli e 4 astenuti, presenti e votanti 39 consiglieri.

L'organo regionale di controllo, con provvedimento del 25 maggio 1979, nominava, allora, un commissario *ad acta* il quale procedeva, in data 18 giugno 1979, all'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio 1979.

Il prefetto di Pordenone ha proposto, quindi, lo svolgimento del predetto consiglio comunale, a norma del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1979 nei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pordenone e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giuseppe Caputo.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pordenone non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pordenone è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Caputo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1979

PERTINI

ROGNONI

(6830)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1979.
Abilitazione alla Fabbrica italiana tubi ferrotubi S.p.a. a contrarre prestiti con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 28 dicembre 1978 con la quale la Fabbrica italiana tubi ferrotubi S.p.a. ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma della legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio;

Visto il bilancio della Fabbrica italiana tubi ferrotubi S.p.a. al 31 dicembre 1977 e la dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio di Milano in data 2 gennaio 1979;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La Fabbrica italiana tubi ferrotubi S.p.a. è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1979

p. *Il Ministro*: VENANZETTI

(6330)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1979.

Sostituzione di due membri della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Udine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938, per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1946, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Udine;

Viste le note n. 28082 in data 26 ottobre 1977 e n. 6023 in data 3 marzo 1979, con le quali l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Udine comunica che la locale associazione degli industriali ha chiesto la sostituzione dei propri rappresentanti rag. Dino Della Longa e sig. Nello Nicoloso, dimissionari, con il dott. Franco De Luca ed il rag. Gino Ciotti;

Decreta:

Il dott. Franco De Luca ed il rag. Gino Ciotti sono chiamati a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Udine, in sostituzione del rag. Dino Della Longa e del sig. Nello Nicoloso.

Roma, addì 14 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6333)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tokorectal », nella preparazione 2 supposte da g 2, della ditta Dott. F. Galli S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5604/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 20 maggio 1957, con il quale venne registrata al n. 12559 la specialità medicinale denominata « Tokorectal », 2 supposte da g 2, a nome della ditta Dott. F. Galli S.r.l., con sede in Milano, via Perticari n. 17, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tokorectal », nella preparazione 2 supposte da g 2, registrata al n. 12559, in data 20 maggio 1957, a nome della ditta Dott. F. Galli S.r.l., con sede in Milano, via Perticari, 17.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6380)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.

Sostituzione di due membri della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1950, con cui si è provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di L'Aquila;

Viste le note n. 8827/11/B in data 3 maggio 1978 e n. 3/Ris. in data 12 gennaio 1979 con cui l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di L'Aquila ha comunicato che la locale unione provinciale degli industriali ha designato quali propri rappresentanti in seno alla predetta commissione, il sig. Paolo Cioni e l'ing. Valentino Sevi, in sostituzione, rispettivamente, dei signori Mariano Masci e Gesualdo Del Sole, dimissionari;

Decreta:

Il sig. Paolo Cioni e l'ing. Valentino Sevi sono chiamati a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di L'Aquila, in sostituzione, rispettivamente, del sig. Mariano Masci e del comm. Gesualdo Del Sole.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6332)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Forlì;

Vista la nota n. 11103 datata 10 maggio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Forlì fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della Cgil, sig. Tamer Favali, dimissionario, con il sig. Adriano Chiarini;

Decreta:

Il sig. Adriano Chiarini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Forlì, quale rappresentante della Cgil, in sostituzione del sig. Tamer Favali, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6644)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1979.

Autorizzazione fino al 30 novembre 1979 alla commercializzazione di Vigna Sinensis con facoltà germinativa non inferiore al 70 %.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065: regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Considerato che la disponibilità di sementi di Vigna Sinensis aventi facoltà germinativa conforme ai minimi fissati dalle norme legislative e regolamentari non è sufficiente a coprire il fabbisogno per la campagna di semina 1979;

Visto in particolare l'art. 14, comma quarto, della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, relativo alla temporanea ammissione alla commercializzazione ove ricorrono difficoltà di approvvigionamento di prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari;

Ritenuto che, per le sementi della predetta specie incorrono gli estremi previsti dal citato art. 14, comma quarto, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per quanto concerne il grado di germinabilità;

Decreta:

E' autorizzata fino al 30 novembre 1979 la commercializzazione di q.li 3.000 di sementi di Vigna Sinensis con facoltà germinativa non inferiore al 70 %.

Roma, addì 4 luglio 1979

Il Ministro: MARCORA

(6603)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1979.

Abilitazione alla Banca popolare di Novara a contrarre prestiti con il Fondo di ristabilimento del Consiglio di Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa (F.R.C.E.);

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 16 maggio 1979, con la quale la Banca popolare di Novara - Soc. coop. a r.l., con sede sociale e legale in Novara, via Negroni, 12, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti da garanzia statale per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 della Banca popolare di Novara - Società coop. a r.l. e la dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio di Novara in data 29 marzo 1979;

Visto il parere della Banca d'Italia;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Decreta:

La Banca popolare di Novara - Soc. coop. a r.l., con sede sociale e legale in Novara, via Negroni, 12, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti da garanzia statale di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CORÀ

(6746)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1979.

Sostituzione di un componente il collegio sindacale della sezione speciale per il credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una

sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, con personalità giuridica propria e con sede in Roma;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 292, la quale stabilisce, tra l'altro, che la predetta sezione assume la denominazione di Sezione speciale per il credito industriale;

Visto l'art. 16 del vigente statuto della sezione relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale;

Visto il decreto interministeriale in data 16 febbraio 1977 con il quale il dott. Alberto Angiolillo è stato nominato, tra gli altri, sindaco della predetta sezione su designazione della Banca nazionale del lavoro;

Vista la lettera con la quale la Banca nazionale del lavoro ha designato il dott. Giovanni Renato Pitet per la nomina quale sindaco della sezione speciale per il credito industriale, in sostituzione del dott. Alberto Angiolillo, deceduto;

Decretano:

Il dott. Giovanni Renato Pitet è nominato sindaco effettivo della sezione speciale per il credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro, su designazione della Banca medesima ed in sostituzione del dott. Alberto Angiolillo, deceduto.

Il predetto dott. Giovanni Renato Pitet scadrà dalla carica unitamente agli altri sindaci nominati con il decreto interministeriale in data 16 febbraio 1977, citato nelle premesse.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(6635)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Autorizzazione all'Università degli studi di Messina, istituto di clinica oculistica, al prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal prof. Gaetano Livrea, magnifico rettore dell'Università degli studi di Messina in data 9 ottobre 1978, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 13 marzo 1979;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 15 giugno 1979;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati e al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Messina, clinica oculistica, è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la clinica oculistica dell'Università degli studi di Messina;

Per quanto riguarda i prelievi essi non potranno essere effettuati a domicilio.

Art. 3.

I sanitari per le operazioni di prelievo sono:

Ferreri dott. Giuseppe, assistente della clinica oculistica;

Tripodi dott. Giuseppe, assistente della clinica oculistica;

Romeo dott. Giovanni, assistente della clinica oculistica;

Squeri dott. Carlo Attilio, assistente della clinica oculistica.

I sanitari per le operazioni di trapianto sono:

Scullica prof. Luigi, direttore della clinica oculistica;

Bisantis prof. Cesare, aiuto della clinica oculistica;

Nicosia prof. Armando, aiuto della clinica oculistica.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Messina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7039)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Autorizzazione all'ente ospedaliero Santa Maria dei Battuti di Treviso al trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal dott. Sergio Innocenti, presidente dell'ente ospedaliero ospedale Santa Maria dei Battuti di Treviso, in data 17 agosto 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1978 che ha autorizzato l'ente ospedaliero Santa Maria dei Battuti di Treviso alle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 13 febbraio 1979 presso l'ente ospedaliero Santa Maria dei Battuti di Treviso in ordine ai requisiti tecnici richiesti dalla legge ai fini dell'autorizzazione anche al trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 15 giugno 1979;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione dell'autorizzazione anche al trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra menzionata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero Santa Maria dei Battuti di Treviso è autorizzato al:

a) trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o gratuitamente importato dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la divisione chirurgica dell'ente ospedaliero Santa Maria dei Battuti di Treviso dai seguenti sanitari:

Tommaseo Ponzetta prof. Tommaso, primario della prima divisione di chirurgia generale;

Bruschi dott. Enzo, aiuto della prima divisione di chirurgia generale;

Simeoni dott. Mario, aiuto della prima divisione di chirurgia generale;

Greselin dott. Silvio, aiuto della prima divisione di chirurgia generale;

Danieli dott. Flavio, assistente della prima divisione di chirurgia generale;

Fabi dott. Fabio, assistente della prima divisione di chirurgia generale;

Dapporto dott. Laura, assistente della prima divisione di chirurgia generale;

D'Ambrosio prof. Gaetano, primario della terza divisione di chirurgia generale;

Tauro dott. Tullio, aiuto della terza divisione di chirurgia generale;

D'Agata dott. Giovanni, aiuto della terza divisione di chirurgia generale;

Di Falco dott. Giuseppe, assistente della terza divisione di chirurgia generale;

Ciaccia dott. Ennio, assistente della terza divisione di chirurgia generale;

Guccione dott. Carmelo, assistente della terza divisione di chirurgia generale.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero Santa Maria dei Battuti di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7037)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste, istituto di semeiotica chirurgica, al trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal prof. Gianpaolo de Ferra, magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste, in data 8 ottobre 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1978 che ha autorizzato l'Università degli studi di Trieste alle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 12 febbraio 1979 presso l'Università degli studi di Trieste in ordine ai requisiti tecnici richiesti dalla legge ai fini dell'autorizzazione anche al trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 15 giugno 1979;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati

ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione dell'autorizzazione anche al trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra menzionata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Trieste, facoltà di medicina e chirurgia, istituto di semeiotica chirurgica, è autorizzata al:

a) trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o gratuitamente importato dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le due sale operatorie dell'Istituto di semeiotica chirurgica dell'Università degli studi di Trieste dai seguenti sanitari:

Pietri prof. Piero, direttore dell'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università;

Alagni dott. Giuseppe, aiuto universitario dell'istituto di semiotica chirurgica dell'Università;

Domeniconi dott. Romano, aiuto universitario dell'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università;

Adovasio dott. Roberto, assistente universitario dell'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università;

Offer dott. Gabriel, assistente universitario dell'istituto di semiotica chirurgica dell'Università;

Gabrielli dott. Francesco, assistente universitario dell'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università;

Petricchiutto dott. Edi, assistente universitario dell'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università;

Pancrazio dott. Francesco, assistente universitario dell'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7038)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio **1979.**

Variazione del limite di prezzo per gli spettacoli cinematografici di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il quale dispone che l'abbuono del 18 per cento dei diritti erariali (ora imposta sugli spettacoli) concesso agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino lungometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria è elevato al 35 per cento per le giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto risulti inferiore alle 200 lire nette e dà facoltà di modificare tale limite di prezzo in relazione alle variazioni dell'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo;

Tenuto presente che, in base alle rilevazioni ufficiali effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori — ente cui è affidato il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi — nel 1965, data di entrata in vigore della surrichiamata legge n. 1213, il prezzo medio dei biglietti cinematografici risultava pari a L. 240;

Considerato che, a seguito delle variazioni accertate per il 1977, il limite di prezzo, con decreto ministeriale 3 agosto 1978, è stato elevato a L. 764 nette;

Avuto riguardo che il prezzo medio è ulteriormente salito, raggiungendo nel 1978 l'importo di L. 1.089,13 con un incremento complessivo del 353,80 per cento rispetto al prezzo del 1965;

Considerato che si sono, pertanto, verificati i presupposti voluti dalla legge perché possa essere nuovamente modificato il suddetto limite di prezzo massimo, ai fini della concessione del maggiore abbuono del 35 per cento;

Considerato che il nuovo limite di prezzo può essere fissato in L. 907;

Decreta:

Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 764 con il decreto ministeriale 3 agosto 1978, è fissato in L. 907 (novecentosette).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
ARIOSTO

(6946)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1409/79 della commissione, del 6 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1410/79 della commissione, del 6 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1411/79 della commissione, del 6 luglio 1979, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1412/79 della commissione, del 6 luglio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1413/79 della commissione, del 4 luglio 1979, relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia di tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco originari della Tailandia (categoria 37).

Regolamento (CEE) n. 1414/79 della commissione, del 5 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm, della voce doganale 74.04, originari del Cile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Informazione relativa all'accessione di Saint Lucia alla convenzione APC-CEE di Lomé.

Pubblicati nel n. L 169 *del* 7 *luglio* 1979.

(159/C)

Regolamento (CEE) n. 1415/79 della commissione, del 9 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1416/79 della commissione, del 9 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1417/79 della commissione, del 9 luglio 1979, che deroga, per l'inizio della campagna 1979/80, alle norme di qualità applicabili ad alcune varietà di mele e pere da tavola.

Regolamento (CEE) n. 1418/79 della commissione, del 9 luglio 1979, che fissa, per la campagna 1979, i prezzi di riferimento dell'uva da tavola.

Regolamento (CEE) n. 1419/79 del Consiglio, del 6 luglio 1979, che modifica, il regolamento (CEE) n. 471/76 per quanto riguarda il periodo durante il quale è sospesa l'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni Paesi del Bacino mediterraneo.

Pubblicati nel n. L 172 *del* 10 *luglio* 1979.

(160/C)

Regolamento (CEE) n. 1420/79 della commissione, del 6 luglio 1979, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1421/79 della commissione, del 6 luglio 1979, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 174 *dell'*11 *luglio* 1979.

(161/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 giugno 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Cesar Geovanni Nina Gutierrez, vice console della Repubblica dominicana a Genova.

(6605)

In data 28 giugno 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alexander Von Schmeling - Diringshofen, console generale della Repubblica federale tedesca a Napoli.

(6606)

In data 28 giugno 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Horst Dedecke, console onorario della Repubblica federale tedesca a Firenze.

(6607)

In data 28 giugno 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. José Maria Cantilo, console di Argentina a Venezia.

(6608)

In data 28 giugno 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giampaolo Maconi, console onorario di Liberia a Livorno.

(6609)

In data 28 giugno 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Andrea Giustiniani, console onorario del Perù a Firenze.

(6610)

In data 28 giugno 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ronald Charles Robinson, console di Gran Bretagna a Firenze.

(6611)

In data 28 giugno 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. James W. Goodsell, console degli Stati Uniti America a Milano.

(6612)

In data 28 giugno 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Nicolas Ortolani, vice console onorario del Guatemala a Trieste.

(6613)

In data 28 giugno 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Erich Seiberl, console onorario aggiunto di Austria a Genova.

(6614)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel prospetto dei dati integrativi di tariffa per i comuni di Barasso e Luvinate della provincia di Varese, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 1° febbraio 1979, pag. 4, i dati relativi alla classe 6 della categoria C/1 devono intendersi soppressi perchè non è prevista tale classe in detta categoria.

(6948)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Corso dei cambi del 25 luglio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	815,95	815,95	815,90	815,95	815,90	815,90	816,05	815,95	815,95	815,95
Dollaro canadese	700,90	700,90	701,10	700,90	700,77	700,90	700,85	700,90	700,90	700,90
Marco germanico	449,80	449,80	449,66	449,80	449,78	449,75	449,80	449,80	449,80	449,80
Fiorino olandese	409,20	409,20	409,65	409,20	409,40	409,15	409,25	409,20	409,20	409,20
Franco belga	28,168	28,168	28,13	28,168	28,16	28,15	28,175	28,168	28,168	28,17
Franco francese	192,95	192,95	192,87	192,95	193,05	192,90	193,08	192,95	192,95	192,95
Lira sterlina	1889,45	1889,45	1892 —	1889,45	1889,70	1889,40	1889,10	1889,45	1889,45	1889,45
Lira irlandese	1702 —	1702 —	1705 —	1702 —	1703,20	—	1703 —	1702 —	1702 —	—
Corona danese	156,55	156,55	156,65	156,55	156,55	156,50	156,51	156,55	156,55	156,55
Corona norvegese	162,80	162,80	162,90	162,80	162,75	162,75	162,85	162,80	162,80	162,80
Corona svedese	194,64	194,64	194,60	194,64	194,65	194,60	194,70	194,64	194,64	194,64
Franco svizzero	497,39	497,39	497,80	497,39	498 —	497,35	497,40	497,39	497,39	497,39
Scellino austriaco	61,175	61,175	61,27	61,175	61,24	61,15	61,21	61,175	61,175	61,17
Escudo portoghese	17 —	17 —	16,86	17 —	16,87	17 —	16,82	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola	12,317	12,317	12,31	12,317	12,28	12,30	12,308	12,317	12,317	12,32
Yen giapponese	3,793	3,793	3,79	3,793	3,79	3,75	3,794	3,793	3,793	3,80

Media dei titoli del 25 luglio 1979

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	67,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,550
» 5,50 % » » 1968-83	85,375
» 5,50 % » » 1969-84	82 —
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,475
» 9 % » » 1975-90	81,850
» 9 % » » 1976-91	82,950
» 10 % » » 1977-92	84,825
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,400
» » » » 1- 1-1978/80	100,700
» » » » 1- 3-1978/80	100,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,550
» » » » 1- 8-1978/80	100,550
» » » » 1-12-1978/80	100,300
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,500
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	97,650
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,925
» » » 10 % 1- 1-1981	97,700
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,700
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,075
» » » 12 % 1- 4-1982	98,750
» » » 12 % 1-10-1983	97,775
» » » 12 % 1- 1-1984	97,500
» » » 12 % 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 luglio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	816 —
Dollaro canadese	700,875
Marco germanico	449,80
Fiorino olandese	409,225
Franco belga	28,171
Franco francese	193,015
Lira sterlina	1889,275
Lira irlandese	1702,50
Corona danese	156,53
Corona norvegese	162,825
Corona svedese	194,67
Franco svizzero	497,395
Scellino austriaco	61,192
Escudo portoghese	16,91
Peseta spagnola	12,312
Yen giapponese	3,793

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Corso dei cambi del 26 luglio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	816,05	816,05	816,05	816,05	816 —	816,03	815,95	816,05	816,05	816,05
Dollaro canadese	698,10	698,10	698 —	698,10	697 —	698,05	698,05	698,10	698,10	698,10
Marco germanico	448,99	448,99	449,23	448,99	448,90	448,95	448,90	448,99	448,99	448,99
Fiorino olandese	408,08	408,08	408,90	408,08	408,60	408,05	407,95	408,08	408,08	408,08
Franco belga	28,061	28,061	28,10	28,061	28,05	28,05	28,06	28,061	28,061	28,06
Franco francese	192,73	192,73	193,25	192,73	192,65	192,70	192,82	192,73	192,73	192,73
Lira sterlina	1901,20	1901,20	1902,75	1901,20	1899,80	1901,5	1901,40	1901,20	1901,20	1901,20
Lira irlandese	1701 —	1701 —	1704 —	1701 —	1699,75	—	1703 —	1701 —	1701 —	—
Corona danese	156,35	156,35	156,50	156,35	156,25	156,30	156,42	156,35	156,35	156,35
Corona norvegese	162,98	162,98	162,95	162,98	162,90	162,95	163,04	162,98	162,98	162,98
Corona svedese	195,02	195,02	195 —	195,02	194,90	195 —	195 —	195,02	195,02	195,02
Franco svizzero	496,58	496,58	496,70	496,58	496,50	496,55	496,40	496,58	496,58	496,58
Scellino austriaco	61,09	61,09	61,19	61,09	61,10	61,05	61,12	61,09	61,09	61,09
Escudo portoghese	16,925	16,925	16,86	16,925	16,85	16,80	16,80	16,925	16,925	16,83
Peseta spagnola	12,326	12,326	12,33	12,326	12,30	12,30	12,34	12,326	12,326	12,33
Yen giapponese	3,794	3,794	3,79	3,794	3,75	3,75	3,796	3,794	3,794	3,80

Media dei titoli del 26 luglio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,550
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,550
» 5,50% » » 1968-83	85,375
» 5,50% » » 1969-84	82 —
» 6% » » 1970-85	80,450
» 6% » » 1971-86	77,850
» 6% » » 1972-87	76,475
» 9% » » 1975-90	81,850
» 9% » » 1976-91	82,950
» 10% » » 1977-92	84,825
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,400
» » » » 1- 1-1978/80	100,700
» » » » 1- 3-1978/80	100,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,550
» » » » 1- 8-1978/80	100,550
» » » » 1-10-1978/80	100,300
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-10-1979 II emiss.	99,500
» » Nov. 5,50% 1- 1-1980	97,650
» » Pol. 9% 1- 1-1980	98,925
» » » 10% 1- 1-1981	97,700
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	87,700
» » Pol. 12% 1- 1-1982	99,075
» » » 12% 1- 4-1982	98,750
» » » 12% 1-10-1983	97,775
» » » 12% 1- 1-1984	97,500
» » » 12% 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 luglio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	816 —
Dollaro canadese	698,075
Marco germanico	448,945
Fiorino olandese	408,015
Franco belga	28,06
Franco francese	192,775
Lira sterlina	1901,30
Lira irlandese	1702 —
Corona danese	156,385
Corona norvegese	163,01
Corona svedese	195,04
Franco svizzero	496,49
Scellino austriaco	61,105
Escudo portoghese	16,812
Peseta spagnola	12,333
Yen giapponese	3,795

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento a quarantacinque segreterie dei comuni della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle seguenti segreterie dei comuni della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica:

Benevento:
Montesarchio.

Bergamo:
Caravaggio;
Ponte San Pietro;
Romano di Lombardia.

Brescia:
Ghedi.

Brindisi:
Torre S. Susanna.

Cagliari:
Assemini;
Sinnai.

Caserta:
Casagiove;
Maddaloni;
San Felice a Cancello;
San Nicola La Strada;
Teano.

Chieti:
Francavilla al Mare;
Guardiagrele.

Como:
Cons. Turate - Rovello Porro.

Cosenza:
Corigliano Calabro.

Cuneo:
Saluzzo.

Enna:
Troina.

Firenze:
Borgo San Lorenzo;
Scandicci.

Lecce:
Ugento.

Milano:
Bovisio Masciago;
Cerro Maggiore;
Cormano;
Cons. Rozzano - Basiglio;
Trezzano sul Naviglio.

Napoli:
Casavatore;
Cercola;
Frattamaggiore;
Quarto;
S. Anastasia.

Pisa:
Cascina.

Pordenone:
Maniago.

Roma:
Ciampino.

Salerno:
Montecorvino Rovella.

Sassari:
La Maddalena.

Siena:
Poggibonsi.

Taranto:
Mottola.

Udine:
Gemona del Friuli.

Varese:
Samarate.

Venezia:
Eraclea;
Mira;
S. Stino di Livenza.

Vercelli:
Cossato.

Art. 2.

A detto concorso possono partecipare, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari generali di 2ª classe i quali abbiano almeno due anni di titolarità ininterrotta nell'ultima sede di servizio alla data del presente bando.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale di L. 1.000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con la indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Nella domanda devono essere indicate, nell'ordine di preferenza, le sedi per le quali il candidato intende concorrere.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la domanda va redatta in carta semplice. Ad essa vanno allegati in bollo i documenti che il candidato ritiene di produrre nel proprio interesse (diploma di laurea, abilitazione all'esercizio delle professioni di procuratore legale, avvocato, notaio, diplomi dei corsi di perfezionamento per segretari comunali, attestazioni di servizi prestati in qualità di reggente o di supplente o con incarichi vari, pubblicazioni, ecc.), nonchè un elenco di tutti i titoli esibiti compilato con la massima cura e precisione.

Art. 5.

Le assegnazioni dei vincitori alle singole sedi messe a concorso saranno disposte secondo l'ordine della graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione. A parità di merito ha la precedenza il candidato con maggiore anzianità, stabilita a norma dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748.

La graduatoria avrà validità di quarantacinque giorni.

Roma, addì 17 luglio 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(6890)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria degli idonei del concorso a cinque posti di agente di cambio presso la borsa valori di Venezia

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1978, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 349, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di 5 posti di agente di cambio presso la borsa valori di Venezia;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1978, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 387, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' dichiarato idoneo nel concorso per agente di cambio presso la borsa valori di Venezia il dott. Roberto Tedeschi con punti 31,65 su 100.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1979
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 374

(6412)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto pari numero in data 2 gennaio 1979, con il quale si è provveduto a nominare la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di ufficiale sanitario vacante nei comuni di Venezia, Mira, Portogruaro;

Vista la nota n. 400.1/1.8.8.C/625, in data 15 giugno 1979, con la quale il Ministero della sanità segnala il primo dirigente medico dott. Enzo Scozzarella, in sostituzione della dott.ssa Luisa Torbidoni Bocciarelli, impossibilitata;

Ritenuto di dover procedere alla formale sostituzione del suddetto componente;

Vista la legislazione vigente in materia;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Enzo Scozzarella, in servizio presso il Ministero della sanità, viene chiamato a far parte quale componente della commissione giudicatrice di cui in premessa, in sostituzione della dott.ssa Luisa Torbidoni Bocciarelli, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sul Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Venezia, addì 4 luglio 1979

Il medico provinciale f.f.: GHIO

(6590)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di Ragusa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 252 in data 6 febbraio 1978 pubblicato nei modi di legge con il quale venne bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore del pubblico macello del comune di Ragusa;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con decreto n. 2242 del 4 dicembre 1978 del veterinario provinciale di Ragusa, integrato da analogo provvedimento n. 937 del 21 maggio 1979;

Ritenuto di dover approvare le operazioni concorsuali, nonché la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono approvati i verbali relativi alle operazioni concernenti l'espletamento del concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore del pubblico macello del comune di Ragusa svoltesi il 21, 22 e 23 maggio 1979 e la relativa graduatoria di merito degli idonei:

1. Turlà Bruno . . . . punti 167,291
2. Borrello Silvio . . . . » 144,50
3. Barresi Claudio Fortunato . . . . » 128,375

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, su quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, di quello della prefettura e del comune di Ragusa.

Ragusa, addì 31 maggio 1979

Il veterinario provinciale reggente: SALERNO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 252 in data 6 febbraio 1978, con il quale venne bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore del pubblico macello del comune di Ragusa;

Visto il proprio decreto n. 985 del 31 maggio 1979, con il quale sono stati approvati i verbali della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 aprile 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Turlà Bruno, nato a Ragusa il 30 gennaio 1937, è dichiarato vincitore del concorso relativo al posto di direttore del pubblico macello del comune di Ragusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, di quello della prefettura e del comune di Ragusa.

Ragusa, addì 31 maggio 1979

Il veterinario provinciale reggente: SALERNO

(6034)

OSPEDALE « F.LLI PARLAPIANO » DI RIBERA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ribera (Agrigento).

(2415/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(2416/S)

OSPEDALE « F. LOTTI » DI PONTEDERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli e per esami, a:

un posto di assistente anestesista;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontedera (Pisa).

(2417/S)

OSPEDALE CIVILE « M. GIANNUZZI » DI MANDURIA

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(2422/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI IGLESIAS

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente medico di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(2425/S)

OSPEDALE « PRESIDENTE A. SEGNI » DI OZIERI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ozieri (Sassari).

(2424/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione neurologica, riservati al gruppo linguistico tedesco;

due posti di assistente della divisione pediatrica - sezione immaturi - sezione neonatale, di cui uno riservato al gruppo linguistico italiano e uno al gruppo linguistico tedesco.

I candidati devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la carriera direttiva (gruppo « A »), rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, oppure dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(2428/S)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto del centro trasfusionale;
un posto di aiuto di ematologia;
un posto di aiuto dirigente del servizio di pronto soccorso, guardia medica ed accettazione;
un posto di aiuto e un posto di assistente di malattie infettive;
un posto di assistente di urologia;
un posto di assistente di endoscopia digestiva;
un posto di assistente di endocrinologia;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
due posti di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di oculistica;
un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trani (Bari).

(2418/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI FIVIZZANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pneumotisiologia;
un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fivizzano (Massa-Carrara).

(2419/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fivizzano (Massa-Carrara).

(2421/S)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI IMPERIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;
un posto di aiuto oculista;
un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Imperia.

(2427/S)

ISTITUTO DERMOPATICO DELL'IMMACOLATA DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
due posti di assistente dermatologo;
un posto di assistente dermatologo presso la sezione distaccata « Villa Paola di Capranica »;
un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(2426/S)

OSPEDALE CIVILE « MIGLIORINI E BALZAN » DI BADIA POLESINE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Badia Polesine (Rovigo).

(2423/S)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 27 dicembre 1978, n. **66**.

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione della Regione siciliana, dell'Azienda delle foreste demaniali, del Fondo di solidarietà nazionale e del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 30 *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE 27 dicembre 1978, n. **67**.

Norme per l'attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sull'occupazione giovanile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 30 *dicembre* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Qualora l'utilizzazione di giovani presso i comuni e le comunità montane della Regione, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive integrazioni e modifiche, e della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, dia luogo a situazioni di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di consigliere presso i predetti enti, gli interessati possono chiedere di essere utilizzati in soprannumero presso un comune o comunità montana vicinìore.

Tale facoltà deve essere esercitata mediante istanza degli interessati, da presentarsi alla presidenza della Regione nel termine di quindici giorni dal verificarsi delle ipotesi di ineleggibilità o decadenza ovvero, ove queste preesistano, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 dicembre 1978

MATTARELLA

TRINCANATO — MACALUSO

LEGGE 27 dicembre 1978, n. **68**.

Modifica della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 1, recante provvidenze per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 30 *dicembre* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 1, è sostituito con il seguente:

« La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, al sindaco del comune di residenza entro il 30 novembre di ogni anno.

La scelta della scuola deve ricadere su quella più vicina alla residenza dell'alunno e la scelta del mezzo di trasporto su quello più economico. Ove l'alunno considerasse necessario frequentare una scuola più lontana, il contributo comunque è commisurato a quello corrispondente per il raggiungimento della scuola più vicina.

Per le località non servite regolarmente da mezzi pubblici di linea, i comuni possono concedere agli aventi diritto un contributo *pro-capite* nella misura mensile appresso specificata:

a) per percorrenze giornaliere da 3 sino a 12 chilometri, lire 15 mila;

b) per percorrenze giornaliere oltre i 12 chilometri, lire 20 mila

Il contributo è corrisposto agli alunni che abbiano frequentato almeno quindici giorni nel mese ».

Art. 2.

La presente legge che ha l'effetto dal 1° ottobre 1978, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 dicembre 1978

MATTARELLA

ORDILE

LEGGE 27 dicembre 1978, n. **69**.

Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79, recante nuove norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione, e 5 dicembre 1977, n. 95, riguardante interventi in favore delle cooperative edilizie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 30 *dicembre* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il reddito complessivo annuo degli assegnatari di alloggi concessi a proprietà indivisa, di cui all'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e all'art. 3 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, è stabilito in lire otto milioni, da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'art 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601.

Il reddito di cui al precedete comma è stabilito in lire dieci milioni per abitazioni costruite da cooperative edilizie e loro consorzi a proprietà individuale.

Il reddito dei componenti il nucleo familiare deve essere riferito all'ultimo periodo d'imposta anteriore all'anno in cui viene disposta l'ammissione al contributo della cooperativa o del consorzio.

Art. 2.

Per le cooperative edilizie che godono dei benefici previsti dalle vigenti leggi regionali, la determinazione del contributo di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è stabilito al momento del rilascio della concessione edilizia; il versamento sarà effettuato dopo l'inizio dei lavori, entro e non oltre sessanta giorni da tale data, con la rateizzazione prevista dal primo comma dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il rilascio del certificato di abitabilità è condizionato alla corresponsione del contributo di cui al comma precedente.

Art. 3.

Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dalla presente legge, nonchè ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie di aventi diritto

all'assegnazione dell'alloggio, il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di L. 500.000 per ogni figlio che risulti essere a carico.

Agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, essi sono calcolati nella misura del 75 per cento.

Art. 4.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 64 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, si applica anche per i mutui di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 dicembre 1978

MATTARELLA

PIZZO

LEGGE 27 dicembre 1978, n. **70**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° agosto 1974, n. 31, contenente iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 30 *dicembre* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 31, è sostituito con il seguente:

« I consorsi sono promossi su iniziativa dell'assessore regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, sulla base di uno statuto tipo, predisposto dall'assessorato medesimo, che ne regola lo svolgimento, nel quale deve essere prevista, tra l'altro, la partecipazione di tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali, scelti dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne designate dalle organizzazioni stesse, di tre rappresentanti delle maggiori associazioni cooperative di pescatori, scelti dall'assessore su terne designate dalle associazioni stesse, di un rappresentante degli armatori, designato dalla Federazione nazionale pesca ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 31, sono aggiunti i seguenti commi:

« I consorzi sono costituiti, previa deliberazione degli enti che intendono consorziarsi, con decreto del presidente della Regione previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che ne approva lo statuto.

I consorzi acquistano di diritto personalità giuridica pubblica con l'approvazione dello statuto ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 dicembre 1978

MATTARELLA

PIZZO

LEGGE 27 dicembre 1978, n. **71**.

Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 30 *dicembre* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITA'

Art. 1.

Finalità

Sino alla emanazione di una organica disciplina regionale, la legislazione statale e regionale in materia urbanistica si applica con le modifiche e le integrazioni della presente legge che sono dirette anche al conseguimento delle seguenti finalità:

a) potenziamento del ruolo delle comunità locali nella gestione del territorio;

b) crescita della conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti fisici, storici, sociali ed economici, da realizzare anche mediante una opportuna attività promozionale della Regione;

c) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e dell'ambiente;

d) piena e razionale utilizzazione delle risorse valorizzando e potenziando il patrimonio insediativo e infrastrutturale esistente, evitando immotivati usi del suolo.

TITOLO II

STRUMENTI URBANISTICI

Capo I

STRUMENTI URBANISTICI GENERALI

Art. 2.

Criteri di formazione dei piani regolatori generali

Dopo l'entrata in vigore della presente legge nella formazione di nuovi piani regolatori generali e nella revisione di quelli esistenti dovranno essere dettate prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali pubblici, privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi, rapportati ad un periodo di cinque anni.

Le prescrizioni esecutive di cui al comma precedente, che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati di attuazione, devono uniformarsi alle indicazioni dell'art. 9 della presente legge.

I comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali procedono alla delimitazione delle aree d'intervento preferibilmente in armonia con le prescrizioni esecutive del piano regolatore generale.

Contestualmente all'adozione del piano regolatore generale i comuni sono tenuti a deliberare il regolamento edilizio di cui all'art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Nella formazione degli strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative. Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate.

Nei comuni dotati di piano regolatore generale, non ancora reso conforme alle prescrizioni della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione nelle zone residenziali non può avvenire con indice di densità fondiaria superiore a 7 mc/mq, ove il piano non preveda prescrizioni più limitative. Nel verde agricolo, per le abitazioni, l'indice di densità fondiaria non può superare 0,03 mc/mq. Sono fatte salve le lottizzazioni già approvate e le concessioni già rilasciate.

Nei nuovi strumenti urbanistici dei comuni di cui al comma precedente le zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a verde agricolo possono essere destinate, per non più del

40 per cento, ad insediamenti di edilizia economica e popolare secondo le disposizioni vigenti e, per la parte rimanente, ad edificazione per edilizia residenziale, con indici di densità fondiaria comunque non superiori a quelli previsti per il verde agricolo nelle destinazioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Pubblicazione, osservazioni e opposizioni

Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere depositati, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per venti giorni consecutivi.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano regolatore generale.

In ordine ai piani particolareggiati e alle prescrizioni esecutive dei piani regolatori che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati, possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani e osservazioni da parte di chiunque.

Sulle osservazioni ed opposizioni, che dovranno, ove necessario e possibile, essere visualizzate, a cura del comune, in apposite planimetrie di piano, il consiglio comunale è tenuto a formulare le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni medesime.

Entro dieci giorni dal termine stabilito nel comma precedente il comune trasmette il piano regolatore e, nei casi previsti dalla presente legge, il piano particolareggiato unitamente agli atti deliberativi ed alle osservazioni ed opposizioni, comprese quelle che non sono state oggetto di deduzioni nei modi e nei termini previsti dal quinto comma del presente articolo, all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 4.

Approvazione del piano regolatore generale

Il piano regolatore generale è approvato con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente. L'assessore adotta le proprie determinazioni entro centottanta giorni dalla presentazione del piano all'assessorato.

Con decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge (*si omette la parte finale del presente comma in quanto impugnata, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

(*Si omette il terzo comma in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Nel caso previsto dal quinto comma del precedente art. 3, sulle opposizioni e osservazioni l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta proprie determinazioni.

A tal fine l'assessore porta a conoscenza del comune interessato le proprie determinazioni in ordine al piano, alle osservazioni ed opposizioni.

Il comune è tenuto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente comma, ad adottare le proprie controdeduzioni.

L'assessore, entro i successivi trenta giorni, emana il decreto di approvazione introducendo di ufficio le modifiche indicate nel presente articolo

L'assessore, in caso di inerzia del comune, provvede alla emanazione del decreto di approvazione, intendendo accettate tutte le modifiche proposte.

Nel caso di restituzione del piano per la rielaborazione parziale, il comune è tenuto ad effettuarla entro novanta giorni. Entro i successivi novanta giorni l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni.

Nelle more della rielaborazione parziale, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici l'edificazione è disciplinata dalla legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 e dalla presente legge, con eccezione per le zone del territorio comunale soggette alla rielaborazione, nelle quali nessuna concessione può essere rilasciata.

Il termine per la rielaborazione totale del piano regolatore generale è fissato in centottanta giorni dalla data di restituzione al comune.

Nelle more della rielaborazione totale l'edificazione resta disciplinata dalla normativa preesistente.

Ove il comune, tenuto alla rielaborazione totale del piano regolatore generale, risulti dotato della sola perimetrazione dell'abitato definita ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione al di fuori del centro abitato si svolgerà nel rispetto dell'indice di densità edilizia fondiaria dello 0,03 mc/mq.

Scaduti infruttuosamente i termini assegnati per la rielaborazione del piano regolatore, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva, con un commissario *ad acta*, in caso di rielaborazione parziale ad introdurre le modifiche, e, in caso di rielaborazione totale, provvede alla redazione del piano, alla sua adozione ed ai successivi adempimenti conseguenziali entro il termine di centottanta giorni.

Art. 5.

Approvazione del programma di fabbricazione

Il regolamento edilizio ed il programma di fabbricazione sono approvati con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro novanta giorni dalla loro presentazione all'assessorato.

Con il decreto di approvazione possono essere apportate al programma di fabbricazione le modifiche di cui all'art. 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonchè quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge, e le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni.

Nel caso di richiesta di controdeduzioni o di restituzione per rielaborazione totale o parziale, si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 4, salvo per quanto concerne i termini, che sono ridotti a giorni sessanta per la rielaborazione parziale e a giorni novanta per la rielaborazione totale.

Nelle more della rielaborazione parziale o totale l'attività edilizia si svolgerà nella osservanza delle disposizioni contenute nel precedente art. 4.

Si applica altresì l'ultimo comma del predetto art. 4.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni non possono più affidare incarichi per la formazione di programmi di fabbricazione, ma sono tenuti a formare il piano regolatore generale.

Art. 6.

Termine per l'adozione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione

I comuni che hanno ottenuto il contributo della Regione per la formazione del piano regolatore generale o dei piani intercomunali anche se non inclusi nel decreto interassessoriale 12 marzo 1956, n. 255, sono obbligati ad adottare il piano medesimo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove risultino inadempienti.

I comuni che hanno ottenuto il contributo della Regione per la formazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione, sono obbligati ad adottare gli stessi nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove risultino inadempienti.

In caso di inerzia l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede direttamente a mezzo di commissario *ad acta* all'adozione e ai successivi adempimenti sino all'approvazione del piano.

Possono essere richieste per una sola volta proroghe motivate per un periodo non superiore a mesi tre.

Art. 7.

Commissione comunale edilizia

Le commissioni comunali edilizie devono essere rinnovate ogni cinque anni e nella loro composizione dev'essere garantita la presenza della minoranza, mediante elezione con voto limitato.

Art. 8.

Varianti ai piani comprensoriali
Scioglimento delle assemblee consortili

Le varianti ai piani comprensoriali, che riguardino situazioni di esclusivo interesse comunale, sono adottate dal comune interessato, sono trasmesse al relativo consorzio per conoscenza, e sono approvate con decreto dell'assessore regionale per il

territorio e l'ambiente, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione e per l'approvazione dei piani regolatori generali.

Sulle predette varianti il consorzio può presentare proprie osservazioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

Le varianti ai piani comprensoriali devono essere preventivamente autorizzate dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale dell'urbanistica.

La procedura per la formazione delle varianti di cui al precedente comma è quella indicata negli articoli 2 e 3.

Le varianti ai piani comprensoriali sono approvate con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale dell'urbanistica e nel rispetto delle norme di cui all'art. 4.

I piani urbanistici comprensoriali, restituiti ai consorzi dall'assessorato per rielaborazione totale o per adeguamenti e prescrizioni, non hanno più corso.

I comuni interessati dai piani di cui al precedente comma sono tenuti a dotarsi di strumenti urbanistici generali in applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

Le assemblee consortili dei comprensori urbanistici di cui al sesto comma del presente articolo, sono sciolte.

Le competenze tecniche per la redazione dei piani comprensoriali di cui al comma sesto del presente articolo sono corrisposte ai professionisti incaricati nell'intero ammontare, salvo i casi di rielaborazione totale per i quali nessun ulteriore compenso, oltre a quello corrisposto, è dovuto.

Capo II

STRUMENTI URBANISTICI DI ATTUAZIONE

Art. 9.

Contenuto dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione

I piani particolareggiati devono indicare:

a) la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali e carrabili, con la indicazione dei principali dati altimetrici nonchè degli allineamenti;

b) gli spazi di sosta e di parcheggio;

c) la progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;

d) gli spazi per le attrezzature di interesse pubblico;

e) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauri o a bonifica edilizia;

f) la suddivisione delle aree in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti;

g) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare;

h) le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali;

i) la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.

I piani di lottizzazione devono contenere le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), nonchè l'indicazione relativa alla suddivisione delle aree in lotti e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti.

Art. 10.

Definizione di isolato

Si definisce isolato ogni porzione del territorio edificabile circondata dagli spazi pubblici indicati dal piano particolareggiato o dagli strumenti urbanistici generali.

L'edificazione può avvenire secondo le prescrizioni del successivo art. 11.

Art. 11.

Formazione dei comparti

Nelle zone soggette ad interventi di conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati, ovvero dei piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi, nonchè una equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati, i comuni, con delibera consiliare, possono disporre di ufficio o su richiesta dei proprietari in numero idoneo a costituire il consorzio, ai sensi del comma successivo, la formazione di comparti che includano uno o più edifici e/o aree inedificate.

Formato il comparto, il sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare, entro un termine fissato nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, all'attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico.

A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti (*si omette la parte finale del presente comma in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica, il comune procederà all'espropriazione del comparto a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Si omette il quinto comma in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

La deliberazione consiliare con cui si dispone la formazione del comparto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza.

Per l'assegnazione del comparto il comune procederà a mezzo gara

Art. 12.

Approvazione dei piani particolareggiati

Salvo quanto stabilito dai commi settimo e seguenti del presente articolo, i piani particolareggiati di attuazione degli strumenti urbanistici generali sono approvati dai comuni, con delibera consiliare. Per l'adozione e la pubblicazione dei piani particolareggiati predetti, nonchè per l'esame delle opposizioni e delle osservazioni, si osservano i termini fissati dal precedente art. 3.

I piani diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità dell'organo di controllo sulla deliberazione relativa alle decisioni sulle opposizioni e osservazioni.

Qualora i piani particolareggiati interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario, ai fini dell'approvazione, il parere della competente soprintendenza, che deve essere emesso entro due mesi dalla richiesta.

Trascorso infruttuosamente detto termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

Copia dei piani approvati dai comuni deve essere trasmessa all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che può esercitare controlli, anche a campione, sui medesimi.

Qualora vengono riscontrate inosservanze alle disposizioni contenute nel presente articolo o violazioni di altre prescrizioni urbanistiche si applicano le norme di cui al successivo art. 53.

Resta di competenza dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'approvazione dei piani particolareggiati i quali:

a) interessino centri storici, artistici e di interesse ambientale;

b) comportino varianti agli strumenti urbanistici generali ad eccezione di quelle discendenti dal rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

c) costituiscono attuazione di strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ma non ancora approvati dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

d) costituiscono attuazione di programmi di fabbricazione approvati dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, e non adeguati alla legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

I piani sono approvati con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro quattro mesi dalla loro presentazione.

Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano particolareggiato le modifiche di cui all'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive integrazioni, e quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge.

Le proposte di modifica vengono portate a conoscenza del comune il quale, entro il termine di trenta giorni successivi alla data di comunicazione, adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del consiglio comunale e le trasmette all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro dieci giorni.

Trascorsi infruttuosamente tali termini, l'assessore provvede all'emanazione del decreto di approvazione, introducendo di ufficio le modifiche proposte.

In caso di restituzione per rielaborazione totale o parziale il comune è tenuto a provvedere nel termine, rispettivamente, di novanta e di sessanta giorni dalla data di restituzione.

In sede di formazione dei piani particolareggiati possono essere introdotte varianti allo strumento urbanistico generale, dirette ad adeguare il medesimo ai limiti e ai rapporti fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai comuni forniti di piani regolatori generali approvati anteriormente alla entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 13.

Piani particolareggiati di risanamento Obblighi dei comuni

I piani particolareggiati di risanamento degli abitati dei comuni dei quali sia stato disposto, con decreto del Presidente della Repubblica, il trasferimento parziale, possono essere adottati in variante ai piani comprensoriali, purchè redatti in osservanza del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e delle disposizioni regionali vigenti.

I piani di cui al comma precedente sono approvati con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

I contenuti dei piani particolareggiati redatti o in corso di redazione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono quelli indicati dall'art 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè quelli stabiliti nei disciplinari di incarico stipulati tra l'amministrazione regionale e i progettisti

I comuni che hanno ottenuto contributo dalla Regione per la formazione dei piani particolareggiati sono tenuti ad adottarli entro tre mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge ovvero entro tre mesi dalla data di consegna da parte dei progettisti.

I termini di cui al comma precedente si applicano, altresì per l'adozione, da parte dei comuni delle zone colpite dai terremoti, dei piani particolareggiati per cui sia intervenuta la Regione, ai sensi delle leggi regionali 18 luglio 1968, n. 20 e 30 luglio 1969, n. 28.

Decorsi infruttuosamente i termini precedentemente indicati, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari fino all'approvazione.

I piani particolareggiati redatti in via sostitutiva dalla Regione, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, sono adottati dai comuni entro sessanta giorni dall'invito da parte dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva alla nomina di un commissario *ad acta* per l'adozione del piano e alle successive incombenze sino all'approvazione dello stesso.

Art. 14.

Piani di lottizzazione - Convenzione

I piani di lottizzazione sono approvati con delibera del consiglio comunale, entro novanta giorni dalla loro presentazione.

Per i piani di lottizzazione che ricadono nei casi previsti dalle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente art. 12 è prescritto il nulla osta dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale adotta le proprie determinazioni entro novanta giorni dalla richiesta.

In tutti i casi in cui i piani di lottizzazione interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario il parere della soprintendenza, che deve essere reso nel termine di due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine il parere si intende espresso favorevolmente.

La convenzione di cui al quinto comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dovrà prevedere:

a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Ove lo strumento urbanistico generale preveda in sede propria l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria ed esse ricadano al di fuori della lottizzazione l'aliquota delle aree da cedere al comune può essere monetizzata con i criteri previsti dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

b) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lettera *a*) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere al comune;

c) la corresponsione della quota di contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche di cui al decreto dell'assessore regionale per lo sviluppo economico 31 maggio 1977 all'atto del rilascio della concessione relativa ai fabbricati da realizzare;

d) termini — non superiori a dieci anni per i comuni non obbligati alla formazione dei programmi pluriennali e non superiori al periodo di validità di questi ultimi per i comuni obbligati — per la cessione delle aree e delle relative opere;

e) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni.

Il rilascio delle concessioni edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Per i piani di lottizzazione approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli oneri di urbanizzazione convenzionata.

Il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinato soltanto al pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione secondo la tabella di cui al decreto dell'assessore regionale per lo sviluppo economico dell'11 novembre 1977.

Art. 15.

Piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo

Per i piani di lottizzazione che riguardino complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo, la convenzione di cui al precedente art. 14 non dovrà prevedere l'obbligo della cessione gratuita delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e nell'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ricadenti all'interno del complesso.

Rimane a carico del lottizzante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi ed impianti necessari all'insediamento, nonchè il pagamento dei contributi sul costo di costruzione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Restano salve le altre disposizioni contenute nel precedente art. 14.

Art. 16.

Obblighi dei comuni di dotarsi di piani di edilizia economica e popolare

I comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti sono tenuti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'adozione di piani per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni.

All'adozione di detti piani sono tenuti, altresì, i comuni indicati con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, allorchè ricorrano le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

L'estensione delle zone da includere nei piani è destinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa del periodo considerato.

Nei rimanenti comuni i fabbisogni di edilizia residenziale pubblica, convenzionata e agevolata, da realizzare a favore dei soggetti previsti dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, devono essere soddisfatti mediante programmi costruttivi da attuare con la procedura di cui all'art. 51 della predetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto disposto dal comma seguente.

Nell'ambito della Regione siciliana, la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituita dalla seguente:

« La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dagli aventi diritto e diventa esecutiva dopo che sia stata riscontrata legittima da parte della commissione provinciale di controllo ».

I piani per l'edilizia economica e popolare redatti in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici generali, e salvi i casi previsti alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del precedente art. 12 sono approvati dai comuni e diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità della commissione provinciale di controllo.

In tutti gli altri casi l'approvazione dei piani è demandata all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che provvede nel termine massimo di tre mesi dalla presentazione dei piani.

Art. 17.

Riserva di aree

Nell'ambito dei piani di zona e dei programmi costruttivi, previsti dal precedente art. 16, potrà essere riservata un'aliquota, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 40 per cento, dell'area complessiva destinata a residenza da assegnare, con diritto di superficie, agli aventi titolo ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, anche se non soci di cooperative o beneficiari di contributi statali o regionali, per la realizzazione di case unifamiliari.

Gli interventi per le singole costruzioni di cui al comma precedente potranno avvenire in deroga alla tipologia prevista per l'edilizia popolare, salvo l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 18.

Obblighi dei comuni in ordine ai piani per insediamenti produttivi

I comuni sprovvisti di piani per insediamenti produttivi sono obbligati, su richiesta degli operatori economici, alla loro formazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n 865, e successive modifiche ed integrazioni, procedendo alla individuazione delle aree relative nell'ambito delle zone industriali o artigianali previste negli strumenti urbanistici.

In ogni caso l'estensione delle aree da includere nel piano non può essere inferiore a quella necessaria a soddisfare il fabbisogno relativo al triennio.

Per l'approvazione dei predetti piani si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 12.

Capo III

NORME COMUNI AGLI STRUMENTI URBANISTICI

Art. 19.

Efficacia degli strumenti urbanistici - Salvaguardia

Decorsi i termini per l'approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio, del programma di fabbricazione e dei piani particolareggiati senza che sia intervenuta alcuna determinazione di approvazione con modifiche di ufficio, di rielaborazione totale o parziale degli stessi, da parte dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i predetti strumenti urbanistici diventano efficaci a tutti gli effetti.

La susseguente determinazione dell'assessorato, da effettuarsi nel termine perentorio di novanta giorni, deve fare salvi tutti i provvedimenti emessi dal comune nelle more dell'intervento assessoriale.

In dipendenza dell'approvazione degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modifiche, e alla legge regionale 5 agosto 1958, n. 22, è obbligatoria.

Art. 20.

Definizione degli interventi

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei titoli, degli insolati e della rete stradale, fermi restando i limiti di densità fondiaria previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, per ciascuna delle zone interessate dagli interventi stessi.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21.

Attuazione degli strumenti urbanistici nelle zone A e B

Al punto I dell'art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

« Nei comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati o adottati e presentati all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, l'edificazione nelle aree libere può avvenire a mezzo di singole concessioni ».

Nel secondo comma del punto II dell'art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, le parole « mc/mq 8 » sono sostituite con le altre « mc/mq 9 ».

A modifica per quanto prescritto nel punto II dell'art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, ferme restando le altre disposizioni agevolative contenute nella predetta norma, l'attuazione degli strumenti urbanistici generali, relativamente alle zone territoriali « *B* », può effettuarsi a mezzo di singole concessioni, quando esistano le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante) e risultino previste dallo strumento urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria.

Nell'ambito delle predette zone « *B* » tutte le aree che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma e per le quali si può procedere ai sensi del medesimo a mezzo di singole concessioni vanno delimitate contestualmente con unica delibera del consiglio comunale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nelle rimanenti aree non urbanizzate delle zone territoriali omogenee « *B* » l'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione.

Art. 22.

Interventi produttivi nel verde agricolo

Al di fuori del perimetro dei centri abitati definito dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e delle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione, sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali, secondo le seguenti indicazioni:

a) rapporto di copertura non superiore ad un terzo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;

b) distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20;

c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404;

d) parcheggi in misura non inferiore ad un ventesimo dell'intera area interessata;

e) distanza degli insediamenti abitativi previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri 500.

I suddetti insediamenti devono osservare le limitazioni dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì agli insediamenti industriali per la lavorazione dei prodotti agricoli, zootecnici e diretti ad utilizzare risorse naturali, purchè il numero degli addetti non sia superiore a venti unità.

Restano esclusi in ogni caso dall'applicazione del presente articolo gli edifici a destinazione turistico-alberghiera e i complessi ricettivi in genere.

Art. 23.
Agroturismo

Nell'ambito di aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico stagionale.

Sempre allo stesso fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30 per cento della cubatura esistente e comunque per non più di 300 metri cubi.

Art. 24.
Spese per la formazione degli strumenti urbanistici Disciplinare-tipo

La spesa necessaria per la redazione degli strumenti urbanistici comunali regionali, particolareggiati o ad essi assimilati, ivi compresa quella relativa a rilievo aerofotogrammetrico ed eventuale indagine geologica è obbligatoria.

Gli interventi sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti alle disposizioni contenute nella presente legge sono a carico dei medesimi.

Il disciplinare del conferimento dell'incarico di progettazione di strumenti urbanistici deve essere conforme al disciplinare-tipo predisposto dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale deve indicare:

la composizione dell'eventuale gruppo di progettazione e la relativa rappresentanza;

l'indicazione degli elaborati contrattuali, ivi compresi la visualizzazione delle osservazioni ed opposizioni e le eventuali rielaborazioni;

le modalità di dimensionamento del piano;

le modalità di pagamento degli oneri e delle spese;

i termini di consegna non superiori a cinque mesi;

la penalità per i ritardi e la rescissione del contratto in danno del progettista ove il ritardo superi di metà il termine assegnato.

Il disciplinare-tipo è approvato con decreto assessoriale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art 25.
Contributi per la rielaborazione degli strumenti urbanistici

L'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente concede contributi anche per la rielaborazione di strumenti urbanistici generali o esecutivi, sia per la revisione generale di quelli approvato, sia per la rielaborazione totale di quelli respinti.

Art. 26.
Controllo sulle deliberazioni comunali

Il riscontro della commissione provinciale di controllo sulle deliberazioni comunali, adottate ai sensi della presente legge, è esclusivamente di legittimità sulla regolarità delle adunanze degli organi comunali, allorquando dette deliberazioni debbano essere successivamente trasmesse all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per i provvedimenti di competenza.

Art. 27.
Interventi sostitutivi

Nei casi di inosservanza dei termini previsti dalla presente legge da parte dei comuni, all'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di commissari *ad acta*.

TITOLO III

PROGRAMMI PLURIENNALI

Art. 28.
Programmi pluriennali di attuazione Comuni obbligati - Durata

Tutti i comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti sono obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione nel rispetto delle seguenti scadenze temporali:

a) comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e 15.000 abitanti: entro il 31 dicembre 1980;

b) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dotati di strumenti urbanistici generali approvati: entro il 31 dicembre 1979;

c) comuni con popolazione superiore a 15 000 abitanti non ancora dotati di strumenti urbanistici generali: entro centottanta giorni dall'approvazione degli strumenti urbanistici medesimi.

Sono tenuti altresì a formare il programma pluriennale negli stessi termini di cui alle lettere *b*) e *c*) i comuni che per le loro caratteristiche industriali e turistiche, a prescindere dalla loro popolazione, saranno inclusi in un apposito elenco che sarà approvato dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La durata dei programmi pluriennali, variabili da tre a cinque anni, è determinata dai comuni.

Art. 29.
Contenuto del programma pluriennale di attuazione

Il programma pluriennale di attuazione degli strumenti urbanistici generali approvati o adottati e trasmessi riguarda le parti del territorio comunale oggetto d'intervento pubblico e privato in un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Il programma pluriennale deve indicare:

a) il perimetro dei suoli sui quali, nel rispetto delle prescrizioni dello strumento urbanistico, si intende intervenire;

b) il perimetro e la destinazione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di pertinenza dei vari insediamenti, nonchè delle infrastrutture dei servizi di interesse comunale o intercomunale;

c) il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per la espropriazione delle aree.

Gli interventi per l'edilizia residenziale devono avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le aree da includere nel programma sono scelte avendo riguardo alla economicità ed alla funzionalità degli interventi. A tale fine sono scelte con priorità le aree già dotate di opere di urbanizzazione e comunque quelle nelle quali i costi di insediamento risultino più economici.

Art. 30.
Dimensionamento - Elaborati del programma

L'estensione delle parti del territorio comunale da includere nel programma pluriennale è determinata in relazione ai fabbisogni strettamente necessari di edilizia residenziale, commerciale, per attività turistiche, direzionali, artigianali ed industriali, nonchè dei relativi servizi, per l'arco temporale di validità del programma, tenendo conto delle concessioni già rilasciate e della situazione di fatto esistente, nonchè dalla concreta possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente. Non si applicano le disposizioni dell'art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli elaborati del programma sono costituiti da:

a) relazione illustrativa dei criteri adottati in ordine al dimensionamento ed alle scelte operate;

b) delimitazione dei suoli costituenti il perimetro d'intervento effettuata su mappe catastali nelle quali dovranno essere indicate le previsioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati;

c) relazione finanziaria riportante le previsioni di spesa occorrente per l'acquisizione delle aree e per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi di interesse generale, nonchè l'indicazione delle previsioni di entrata.

Art. 31.
Formazione ed approvazione

Ai fini della formazione dei programmi pluriennali il comune dovrà sentire le forze sociali, culturali, imprenditoriali e i consigli di quartiere ove esistano.

I programmi pluriennali, la cui spesa è obbligatoria, sono adottati dal consiglio comunale e pubblicati all'albo pretorio per un periodo di quindici giorni.

Chiunque può presentare osservazioni entro i quindici giorni successiva alla data di scadenza della pubblicazione.

Entro i successivi trenta giorni, il consiglio comunale è tenuto ad adottare le proprie determinazioni in ordine alle osservazioni, presentare e procedere quindi all'approvazione definitiva del programma che diventa esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo.

E' fatto obbligo ai comuni di trasmettere all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente i programmi deliberati.

Nella prima attuazione della presente legge si può tenere conto, ai fini della formazione dei programmi pluriennali, delle lottizzazioni convenzionate approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

E' consentita per una sola volta la revisione dei programmi pluriennali entro il primo biennio o triennio dalla loro approvazione ove, a seguito di verifiche effettuate, risultino necessarie modificazioni o nel caso di adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle modifiche apportate dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in sede di approvazione degli stessi.

Art. 32.
Attuazione dei programmi pluriennali

L'attività edilizia nelle aree incluse nei programmi pluriennali si svolgerà a mezzo di:

a) concessione singola;

b) piano di lottizzazione convenzionata;

c) piano particolareggiato.

Le singole concessioni potranno essere rilasciate nelle zone territoriali omogenee *A* e *B* nei casi previsti dal precedente art. 21 nonchè per gli isolati definiti dal precedente art. 10 o nei comparti definiti dall'art. 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 11 della presente legge.

Qualora lo strumento urbanistico generale non contenga previsioni esecutive, il comune è tenuto ad indicare i metodi di intervento o procedendo in tutto o in parte alla redazione di piani particolareggiati o imponendo l'obbligo ai proprietari delle aree di presentare piani di lottizzazione.

Nel caso in cui entro il periodo di validità del programma gli aventi titolo non presentino, singolarmente o riuniti in consorzio, istanza di concessione, il comune procede alla espropriazione delle aree non utilizzate ai sensi dell'art 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nella prima applicazione della presente legge è consentito concedere proroghe non superiori a due anni, purchè le aree non utilizzate ricadano nell'ambito del secondo programma pluriennale.

Il comune utilizza le aree espropriate secondo quanto previsto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, nonchè secondo le disposizioni contenute nell'art. 27 della medesima legge.

La disposizione di cui al precedente quarto comma non si applica ai beni immobili di proprietà dello Stato o della Regione.

Art. 33.
Opere ammesse al di fuori delle aree incluse nei programmi pluriennali

Al di fuori del perimetro delle aree incluse nei programmi pluriennali sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, quelli consentiti dallo strumento urbanistico generale nelle zone territoriali omogenee *A* e *B*, limitatamente all'edificato esistente, nonchè quelli discendenti dall'attuazione dei piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

A decorrere dal 1° luglio 1979 e sino all'approvazione dei programmi pluriennali dei comuni di cui alla lettera *b)* del precedente art. 28, la concessione è data soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione primaria o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle e semprechè risultino previste dallo strumento urbanistico le opere di urbanizzazione secondaria.

Per i comuni di cui alla lettera *c)* del citato art. 28 le disposizioni indicate nel precedente comma si applicano a decorrere dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici generali.

Per i comuni di cui alla lettera *a)* del citato art. 28 le disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 1980.

Art. 34.
Anticipazione di spesa per l'attuazione dei programmi pluriennali

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza anticipazioni di fondi, senza interessi, in favore dei comuni dotati di programmi pluriennali di attuazione, per le seguenti finalità:

a) acquisizione delle aree incluse nei programmi pluriennali per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di servizi ed infrastrutture di interesse generale;

b) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di servizi ed infrastrutture di interesse generale;

c) acquisizione delle aree ricadenti nell'ambito dei programmi pluriennali e per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto la relativa concessione nei termini di validità del programma medesimo.

Le anticipazioni di cui al comma precedente sono commisurate all'ammontare del progetto delle opere occorrenti, contenente l'indicazione delle aree da espropriare, approvato dagli organi competenti secondo le vigenti disposizioni.

Sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo i comuni inclusi in programmi semestrali formulati dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente sulla base delle richieste avanzate, sentito preventivamente il parere della commissione legislativa competente dell'assemblea regionale.

Art. 35.
Procedure per la concessione delle anticipazioni

Alla concessione delle anticipazioni si provvede con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa istanza del comune interessato, diretta all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, corredata da:

a) piano finanziario contenente i fabbisogni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 34;

b) delibera di impegno a rimborsare le anticipazioni secondo le modalità previste dal presente articolo.

L'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente trasmette all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze le istanze di cui al precedente comma unitamente al nulla osta all'accoglimento della istanza medesima, specificando, altresì, l'importo dell'anticipazione autorizzata.

L'accreditamento dell'anticipazione è effettuato a favore del legale rappresentante del comune beneficiario presso gli stabilimenti, siti nei capoluoghi di provincia, degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali.

I prelevamenti devono essere limitati alle somme necessarie per le esigenze previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 34 mediante ordinativi di pagamento in favore dei creditori.

Le anticipazioni saranno rimborsate dai comuni utilizzando le somme riscosse a qualsiasi titolo per effetto della presente legge, nonchè quelle provenienti da finanziamenti statali erogati per le finalità previste dal primo comma dell'art. 34.

I rimborsi sopra citati dovranno essere effettuati nel termine di quindici giorni dalla data di riscossione delle predette somme.

I sindaci ed i tesorieri comunali sono personalmente responsabili della puntuale applicazione delle disposizioni del precedente comma.

Le anticipazioni di cui al precedente art. 34, da erogare nel periodo dal 1980 al 1983, sono poste a carico del bilancio della Regione per un ammontare complessivo di lire 100.000 milioni.

Alla spesa relativa si provvede con le entrate previste dalla presente legge.

TITOLO IV
NORME REGOLATRICI DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

Capo I
CONCESSIONI EDILIZIE

Art. 36.
Concessione

Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al sindaco la concessione per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, nonchè il mutamento della destinazione degli immobili.

Possono richiedere la concessione anche coloro che, pur non essendo proprietari, dimostrino di avere un valido titolo che consenta l'uso del bene in relazione alla concessione richiesta.

La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.

L'atto di concessione, nonchè l'atto di impegno unilaterale e la convenzione previsti dall'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, debbono essere trascritti, a cura dell'amministrazione comunale e a spese dei richiedenti, nei registri immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione dell'immobile sia le aree di pertinenza asservite all'immobile stesso.

La concessione non è richiesta nel caso previsto dal primo comma, lettera *a*), dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e, nel caso previsto dalla lettera *b*) dello stesso comma, è sostituita da un'autorizzazione del sindaco per l'esecuzione dei lavori con le modalità e procedure previste dall'art. 48 della legge medesima.

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la concessione gratuita, e quelli di cui all'art. 7 della stessa legge per l'edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè al costo di costruzione.

La concessione è trasferibile ai successivi e aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa.

Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere validità complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione.

Un periodo più lungo per la ultimazione dei lavori può essere consentito dal sindaco in relazione alla mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.

Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.

Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione per l'abitabilità o agibilità.

E' ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

La proroga può essere sempre prevista nel provvedimento di concessione del sindaco quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.

Art. 37.

Controllo partecipativo

Chiunque ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali delle domande e delle concessioni edilizie.

I comuni sono tenuti, a richiesta, a fornire copie dei relativi atti, ponendo a carico dei richiedenti le spese per la riproduzione.

L'estratto delle concessioni dovrà essere esposto per quindici giorni all'albo del comune.

Art. 38.

Intervento sostitutivo per mancato rilascio di concessione

Decorsi i termini di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive integrazioni e modificazioni, senza che sia intervenuta la decisione in ordine al rilascio o meno della concessione, i richiedenti possono inoltrare al comune un atto extragiudiziale di diffida.

Decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della diffida senza che il sindaco abbia provveduto, i richiedenti possono presentare istanza all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il quale provvede in via sostitutiva entro sessanta giorni, a mezzo di apposito commissario *ad acta*, dandone comunicazione all'assessorato regionale degli enti locali.

Art. 39.

Cave

Ferme restando le disposizioni minerarie in materia, l'apertura di nuove case non è soggetta alla concessione prevista dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, bensì subordinata, previo nulla osta della competente soprintendenza e accertamento da parte del sindaco che la cava non insista su terreni utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, alla stipula di un atto d'obbligo nei confronti del comune, con il quale il richiedente si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, un'adeguata sistemazione dei luoghi, espletato lo sfruttamento della cava stessa.

Art. 40.

Convenzione tipo o atto d'obbligo unilaterale

I comuni deliberano lo schema di convenzione o atto d'obbligo unilaterale previsti dall'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in conformità alla convenzione tipo di cui all'art. 8 della stessa legge, che l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente è tenuto ad approvare nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale, sentita la commissione legislativa competente dell'assemblea regionale, determina, entro il 30 luglio di ogni anno, il valore del costo teorico base di costruzione da assumere per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, con riferimento ai costi di costruzione verificati a consuntivo per gli interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata.

Il costo teorico base così determinato è aggiornato dai comuni, all'atto della stipula della convenzione, sulla base delle variazioni dei costi per fabbricati di nuova costruzione pubblicati nei bollettini dell'ISTAT.

In sede di prima applicazione della presente legge si può assumere come costo teorico base di costruzione quello stabilito con decreto ministeriale 3 ottobre 1975, n. 9816, ai sensi del terzo comma dell'art 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179. Detto costo è comprensivo delle spese generali e degli utili dell'impresa.

Nel deliberare lo schema di convenzione di cui al primo comma del presente articolo i comuni determinano i canoni di locazione che non devono comunque risultare superiori a quelli derivanti dall'applicazione degli articoli da 12 a 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 41.

Oneri di urbanizzazione

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinata dai comuni, in conformità alle tabelle parametriche regionali approvate con decreto dell'assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977, in misura non inferiore alle seguenti percentuali:

a) comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti e frazioni degli altri comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti: 25 per cento;

b) comuni con popolazione tra i 10.001 e i 30.000 abitanti: 27,50 per cento;

c) comuni con popolazione compresa tra i 30.001 e i 50.000 abitanti: 30 per cento;

d) comuni con popolazione tra i 50.001 e i 100.000 abitanti: 32,50 per cento;

e) comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti: 40 per cento;

f) insediamenti stagionali di comuni montani e collinari: 30 per cento;

g) insediamenti stagionali di comuni costieri: 40 per cento;

h) insediamenti turistici: 30 per cento;

i) insediamenti artigianali: 25 per cento;

l) insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali: 10 per cento.

Per gli insediamenti commerciali e direzionali le tabelle parametriche si applicano integralmente.

I comuni sono obbligati ad adeguare l'incidenza degli oneri di urbanizzazione almeno alle percentuali come sopra stabilite entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.

Esenzioni dagli oneri

Il contributo di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto da coloro che chiedono la concessione per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell'edilizia economica e popolare e i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili, nonchè dalle cooperative a proprietà indivisa di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95.

Nessun concorso negli oneri di urbanizzazione è dovuto nei casi previsti dalla lettera *b*) del primo comma dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dall'ultimo comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli oneri previsti dall'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per gli edifici unifamiliari destinati a residenza stabile, che hanno le caratteristiche di superficie di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per le cooperative a proprietà indivisa di cui al primo comma dell'art 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, sono ridotti del 20 per cento rispetto a quelli determinati dai comuni sulla base delle tabelle parametriche approvate con decreto dell'assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977 ed in conformità di quanto disposto dal precedente art. 41.

Art. 43.
Riduzione degli oneri

La quota degli oneri relativi al costo di costruzione, di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro il 31 dicembre 1979 e all'80 per cento per le istanze presentate entro il 31 dicembre 1981.

Art. 44.
Ratizzazione del contributo per opere di urbanizzazione

Il contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può essere ratizzato per un periodo non superiore a ventiquattro mesi. In tal caso il concessionario deve prestare le idonee garanzie finanziarie anche a mezzo di fidejussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazione.

Art. 45.
Contributo per opere di urbanizzazione per insediamenti turistici, industriali ed artigianali

I criteri per la determinazione dei contributi previsti dall'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente agli insediamenti artigianali, industriali e turistici, saranno determinati entro novanta giorni con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Capo II

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 46.
Vigilanza

Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività edilizia, sulle modifiche di destinazione degli immobili e, in generale, sulle opere di modificazione del suolo.

Controlli ispettivi possono essere disposti anche dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente cui spetta la vigilanza sull'attività urbanistica di cui all'art. 1 della legge 17 agosto 1942, n. 1150

I funzionari, agenti e incaricati del controllo del comune possono accedere ai cantieri, alle costruzioni e ai fondi nei casi previsti dalle norme vigenti.

Art. 47.
Sospensione dei lavori

Qualora sia constatata l'inosservanza di norme, prescrizioni di strumenti urbanistici, programmi di attuazione, modalità esecutive della concessione e, più in generale, di qualsiasi altra prescrizione gravante sul costruttore, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva di emanare, entro i successivi sessanta giorni, i provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.

L'ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare della concessione, se diverso dal proprietario, nonchè all'assuntore e al direttore dei lavori che risultino dalla domanda di concessione e dai documenti in possesso del comune.

Detta ordinanza, annotata nel registro delle concessioni, è comunicata all'intendenza di finanza, agli enti, agli uffici ed alle aziende di credito competenti per la erogazione dei contributi o di altre provvidenze, agli uffici competenti per la cessazione delle forniture o dei servizi pubblici che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità della posizione del titolare della concessione, nonchè, nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, rispettivamente alla soprintendenza e all'ufficio del genio civile competenti.

Copia dell'ordinanza deve inoltre essere trasmessa all'autorità giudiziaria competente.

Art. 48.
Sigilli

Nel caso di accertata inadempienza all'ordinanza di sospensione dei lavori, il sindaco provvede all'apposizione di sigilli al cantiere e al macchinario impiegato per lo svolgimento dei lavori.

Il relativo verbale è notificato agli stessi soggetti di cui al precedente articolo, ove non presenti alle operazioni.

I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche che potranno essere effettuate anche a cura di un custode da nominare tra persone estranee alle attività abusive.

Le spese per le misure cautelari e per la custodia sono addebitate, in solido, ai soggetti cui è stata notificata l'ordinanza.

Le relative somme vengono riscosse a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 49.
Sanzioni principali

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione devono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza.

In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune, che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. Le pertinenze degli immobili stessi sono espropriate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, la stessa, dopo l'acquisizione al patrimonio del comune, viene demolita a cura di quest'ultimo e a spese del suo costruttore. L'area di impianto potrà successivamente essere utilizzata nei modi che saranno stabiliti dal consiglio comunale. Il comune provvede al recupero delle spese di demolizione ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

L'acquisizione di cui ai precedenti commi si effettua con ordinanza motivata del sindaco che, vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il comune interessato, costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso.

Le opere realizzate in parziale difformità della concessione devono essere demolite o modificate a spese del concessionario entro il termine stabilito dal sindaco nella stessa ordinanza di demolizione o di modifica.

Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore venale della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purchè esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, sui suoli di proprietà dello Stato o di enti territoriali sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato o al patrimonio indisponibile degli enti stessi, salvo il potere di ordinare la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative, il sindaco, in base a valutazioni discrezionali, ordina la demolizione o l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite valutato dall'ufficio tecnico erariale; l'ordinanza è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

Nel caso di inadempienza all'ordine di demolizione o di mancato pagamento della sanzione pecuniaria, si applicano le norme sull'acquisizione gratuita stabilite dal presente articolo.

I provvedimenti di annullamento della concessione e i provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo devono essere annotati nei registri immobiliari a cura dell'autorità che li adotta e a spese del trasgressore.

Art. 50.

Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione

Il mancato o ritardato versamento del contributo per la concessione comporta:

a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;

b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;

c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera *b*).

Art. 51.

Altre sanzioni

Per il mutamento della destinazione d'uso degli immobili senza la prescritta concessione si applica una sanzione pecuniaria di L. 10.000 al metro cubo.

Per l'apertura di strade senza la prescritta concessione si applica una sanzione di L 20.000 al metro quadro.

Per il taglio abusivo di boschi si applica una sanzione di L. 20.000 al metro quadro. Per l'abbattimento di alberi, comunque tutelati, di pregio ambientale o paesaggistico si applica una sanzione da L. 200.000 a L. 500.000 ad albero.

Per l'apertura di pozzi, discariche, cave o per la realizzazione di altre opere comportanti manomissioni del territorio, si applica una sanzione da L. 500.000 a L. 50.000.000.

Per la demolizione abusiva di opere si applica una sanzione di L. 5.000 al metro cubo.

Nel caso di demolizione abusiva di immobili di interesse artistico o ambientale, oltre alla sanzione prevista dal comma precedente, il comune procede all'espropriazione dell'area su cui insiste il fabbricato, comprese le relative pertinenze.

Per la mancata richiesta di autorizzazione di abitabilità o agibilità si applica una sanzione pari al 10 per cento del contributo dovuto per costo di costruzione, fissato con decreto dell'assessore regionale per lo sviluppo economico dell'11 novembre 1977.

Per chi si sottrae all'obbligo di consentire l'accesso ai cantieri nel caso di cui all'art. 46 della presente legge, si applica una sanzione di L. 1.000.000

La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di rimozione dei sigilli.

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli, ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione. La medesima disposizione vale nel caso di compravendita di terreni abusivamente lottizzati. In quest'ultimo caso a carico dell'alienante si applica una sanzione pecuniaria di L. 20.000 al metro quadro.

In tutte le ipotesi previste dal precedente art. 49, per gli immobili realizzati abusivamente — anche se non ancora ultimati — si applica, dal giorno in cui l'infrazione è stata perpetrata fino al giorno in cui il provvedimento definitivo (demolizione, confisca, pagamento della penale) trova effettiva esecuzione, una sanzione pecuniaria annuale pari al 20 per cento del contributo afferente al costo di costruzione, fissato con decreto dell'assessore regionale per lo sviluppo economico dell'11 novembre 1977.

La sanzione è disposta con ordinanza del sindaco e la sua mancata applicazione costituisce danno nei confronti del comune.

Art. 52.

Poteri sostitutivi della Regione

I provvedimenti repressivi di cui ai precedenti articoli costituiscono atti dovuti per il sindaco.

Nel caso di inerzia comunale e salve le responsabilità penali e amministrative del sindaco, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente può, nelle ipotesi di grave danno urbanistico, intervenire in via sostitutiva, previa diffida al comune, adottando le sanzioni principali ed accessorie previste dai precedenti articoli.

Art. 53.

Annullamento di provvedimenti comunali

Nel territorio della Regione siciliana, l'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è sostituito dalle seguenti disposizioni.

Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che consentono esecuzione di opere in violazione delle leggi vigenti, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o delle norme dei regolamenti edilizi, possono essere annullati dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su parere del consiglio regionale dell'urbanistica.

Il provvedimento di annullamento è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza o della concessione, al proprietario della costruzione, al progettista, nonchè al sindaco con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo stabilito.

Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dalla data delle contestazioni.

In pendenza delle procedure di annullamento l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente ordina la sospensione cautelativa dei lavori, con provvedimento da notificare nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare alla amministrazione comunale.

L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se non sia emesso il decreto di annullamento entro i termini di cui al quarto comma del presente articolo.

Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 49.

I provvedimenti di sospensione dei lavori ed il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune.

Art. 54.

Obbligo del sindaco

Intervenuto il decreto di annullamento il sindaco ha l'obbligo di dare esecuzione alla pronuncia di annullamento adottando, entro il termine all'uopo fissato dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, i provvedimenti stabiliti per lo stesso decreto.

Qualora il sindaco non provveda, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di commissario *ad acta*.

TITOLO V

CENTRI STORICI E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 55.

Centri storici

Gli interventi nei centri storici, nonchè negli agglomerati di antica o recente formazione contraddistinti da valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali, anche se manomessi o degradati o non presenti tutti contestualmente, si attuano con l'osservanza delle finalità indicate nell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70.

Gli strumenti urbanistici attuativi relativi alle zone sopra indicate sono redatti secondo le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1976, n 70, anche in variante del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione.

Le nuove costruzioni ammissibili nelle aree libere o che si rendano libere dovranno inserirsi nell'ambiente circostante rispettandone la tipologia e le caratteristiche.

I piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi alle zone di cui al primo comma, dovranno avere carattere prevalentemente conservativo.

Essi sono approvati dal consiglio comunale, ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e trasmessi all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro dieci giorni dalla data del riscontro di legittimità dell'organo di controllo.

La delibera di cui al comma precedente diviene esecutiva se, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente non adotta alcuna determinazione.

Quando i predetti piani di recupero prevedono gli interventi di cui alla lettera *e*) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la loro approvazione resta di competenza dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che vi provvede ai sensi del precedente art. 12.

Le concessioni relative a costruzioni non comprese in zone o piani di recupero e ricadenti nelle zone di cui al primo comma del presente articolo non sottoposte alle prescrizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono rilasciate, previo nulla-osta della competente soprintendenza, che dovrà valutarne l'ammissibilità in relazione alle esigenze di tutela naturale, ambientale, paesaggistica e dei beni culturali.

Art. 56.

(Si omette l'art 56 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 57.

Disposizioni di tutela particolare

Con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera *a)* del primo comma dell'art. 15 della legge stessa, limitatamente:

a) alle opere connesse a servizi pubblici;

b) alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse a complessi produttivi e alberghieri esistenti;

c) agli ammodernamenti e agli ampliamenti dei complessi di cui alla precedente lettera *b)*;

d) alle opere relative ai porti ed alle opere connesse per servizi ed infrastrutture.

Titolo VI
CONSIGLIO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Art. 58.

Istituzione del consiglio regionale dell'urbanistica

E' istituito presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il consiglio regionale dell'urbanistica, cui sono demandati i seguenti compiti:

a) esprimere parere sul piano urbanistico regionale, sui piani comprensoriali, sui piani regolatori generali, sui piani di sviluppo economico ed urbanistico delle comunità montane, nonchè sui piani settoriali, comunque denominati, che concernano la materia urbanistica;

b) esprimere parere su tutte le questioni di interesse urbanistico che l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente intenda sottoporre al consiglio stesso.

La denominazione « commissione regionale urbanistica » contenuta nella rubrica « Assessorato regionale dello sviluppo economico » di cui all'art 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modificazioni, è sostituita con « consiglio regionale dell'urbanistica ».

Art. 59.

Composizione del consiglio regionale dell'urbanistica

Il consiglio regionale dell'urbanistica è composto:

1) dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo presiede, o da un suo delegato;

2) dal direttore regionale dell'urbanistica;

3) dal direttore regionale del territorio e dell'ambiente;

4) da quattro dirigenti tecnici in servizio presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con almeno dieci anni di anzianità;

5) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo;

6) dal soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio;

7) da tre docenti universitari, di cui due di materie urbanistiche ed uno di materie geologiche, scelti dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte dalle università dell'Isola;

8) da un ingegnere e da un architetto, liberi professionisti, iscritti ai relativi albi professionali, nonchè da un geologo, scelti dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte dalle consulte regionali dei rispettivi ordini professionali;

9) da sei urbanisti designati dalle tre principali associazioni degli enti locali.

Possono essere sentiti, di volta in volta, dal consiglio, per la trattazione di problemi particolari, i direttori regionali degli assessorati interessati, esperti di chiara fama, rappresentanti di pubbliche amministrazioni.

Deve essere sentito il rappresentante dell'amministrazione di cui si esamini il piano.

I componenti di cui ai numeri 7), 8) e 9) sono nominati con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati.

Ai medesimi, compatibilmente con le leggi in vigore, spetta, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonchè gettoni determinati con decreto del presidente della Regione, sentita la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Per la emissione dei pareri di competenza, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate da un dirigente amministrativo dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

In materia di urbanistica, il parere del consiglio regionale dell'urbanistica sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva o corpi consultivi.

Titolo VII

(Si omettono gli articoli 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 in quanto impugnati, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Titolo VIII
NORME VARIE FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 68.

Destinazione dei proventi

I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dalla presente legge sono versati in favore del comune in un conto corrente vincolato presso uno degli istituti di credito indicati dall'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, con preferenza per quello tesoriere del comune, e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei programmi costruttivi, dei piani di zona, nonchè, prioritariamente, al rimborso delle anticipazioni di cui al precedente art. 34.

Per i comuni nei quali gli istituti di credito suindicati non abbiano propri sportelli i conti correnti vincolati potranno essere accesi presso altra azienda di credito presente sulla piazza.

Per i comuni dove non esistano sportelli bancari, gli stessi conti potranno essere accesi presso il tesoriere comunale o, alternativamente, presso azienda di credito che abbia uno sportello in comune viciniore.

Gli istituti di credito, le aziende ed i tesorieri di cui ai precedenti commi dovranno trasmettere agli assessorati regionali del bilancio e delle finanze, degli enti locali, del territorio e dell'ambiente, con periodicità annuale e comunque quando ne siano richiesti, dettagliate informazioni sulla consistenza e sui movimenti dei conti correnti vincolati, di cui al presente articolo.

E' fatto obbligo ai comuni di tenere separata gestione dei proventi di cui al primo comma.

Art. 69.

Norme per la pianificazione regionale

Al fine di dotare l'amministrazione regionale degli strumenti operativi di conoscenza del territorio e dell'ambiente per un aggiornamento continuo nel quadro delle pertinenti iniziative di programmazione, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a stipulare convenzioni con enti di ricerca di importanza nazionale, con istituzioni universitarie, società ed enti privati altamente specializzati.

Tali convenzioni, una volta perfezionate, sono comunicate alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Le convenzioni devono consentire altresì la realizzazione di un sistema informativo territoriale e ambientale per il rilevamento, coordinamento e programmazione della fotocartografia del territorio regionale.

I comuni, prima di deliberare eventuali spese per il rilevamento aerofotogrammetrico ai fini della formazione dei propri strumenti urbanistici, sono tenuti a richiedere all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il materiale esistente presso lo stesso e per i medesimi fini.

L'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente fornisce, altresì, direttamente, ai comuni che ne facciano richiesta, le fotografie aeree aggiornate del loro territorio.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, ripartita negli esercizi finanziari 1979 e 1980

Art 70.
Comitato tecnico-scientifico

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è costituito un comitato tecnico-scientifico al fine di collaborare con l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente nelle attività preparatorie necessarie per la redazione del piano urbanistico regionale.

Il comitato, nominato con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo presiede, dura in carica due anni ed è composto da sei docenti universitari di discipline urbanistiche, economiche e scientifiche.

Ai componenti il comitato sono corrisposti i compensi previsti dal quinto comma dell'art. 59.

Art. 71.
Consulenti dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei alla amministrazione, in numero non superiore a tre. Agli stessi è attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2.

Art 72.
Utilizzazione di dipendenti statali

I funzionari tecnici che prestano servizio presso la sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche, a loro richiesta e previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, possono essere comandati presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 73.
Piani comprensoriali
Interpretazione autentica della legge 3 febbraio 1968, n. 1

In materia di piani comprensoriali tra i poteri dell'assessorato regionale competente previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regonale 3 febbraio 1968, n. 1, sono compresi quelli istruttori ed esecutivi

Art. 74.
Frazione Marina di Melilli

Ai fini dell'attuazione del piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Siracusa, il consorzio ASI è autorizzato ad espropriare tutte le costruzioni esistenti, comprese le aree, nella frazione di Marina di Melilli in deroga al disposto del comma nono dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 75.
Norma transitoria

Sino a quando non sarà costituito il consiglio regionale dell'urbanistica, il comitato tecnico-amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche continuerà ad esplicare le proprie funzioni in materia urbanistica.

Art. 76.
Disposizioni transitorie

Dopo l'entrata in vigore della presente legge, i piani particolareggiati, ancora in corso di istruttoria presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, la cui approvazione ai sensi del precedente art. 12 è demandata ai comuni, ferma restando l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, sono restituiti ai comuni stessi. I predetti piani devono essere adeguati alle disposizione contenute nella presente legge e, comunque, deliberati dai consigli comunali.

L'atto deliberativo che adotta il piano particolareggiato diviene esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo ai sensi della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai comuni obbligati alla formazione dei piani di zona, ai sensi del precedente art. 16.

I pani di lottizzazione restituiti privi di determinazione da parte dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono essere uniformati alle disposizioni contenute nella legge medesima e comunque deliberati dai consigli comunali con atto che diviene esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo ai sensi della legge regionale 15 marzo 1936, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

Art 77.
Copertura finanziaria

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa complessiva di lire 1.890 milioni, di cui lire 1.750 milioni per le finalità previste dall'art. 69, lire 50 milioni per la finalità degli articoli 59 e 70 e lire 90 milioni per le finalità di cui all'art. 71.

All'onere di lire 1.890 milioni ricadente nell'esercizio 1979 si fa fronte utilizzando parte dell'incremento delle entrate regionali relative all'anno medesimo.

Per gli esercizi finanziari successivi l'onere sarà determinato in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 78.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 dicembre 1978

MATTARELLA

D'ACQUISTO — FASINO

(4912)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792080)